

Registrato il 11/08/2025
al n° 1636 Serie 3
Chiuso il 20/08

Verbale di assemblea straordinaria dell'associazione

per delega del Direttore Provinciale
C. CICCARELLI

2A APS

C.F. 94218000365

Il Funzionario
Stylia CAPUA
Stylia Capua

Oggi 04/08/2025 ore 21:00 presso Via Zenzano, 196 41054 Marano sul Panaro (MO) si svolge in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dell'associazione 2A APS per provvedere alle modifiche statutarie per specificare maggiormente scopi ed attività dell'associazione e per poter iscrivere l'associazione al Runt.

Presiede l'assemblea il presidente dell'associazione sig Degli Esposti Luca che verificata la valida costituzione dell'assemblea in base alle norme statutarie illustra ai presenti le modifiche introdotte all'interno del proprio statuto le modifiche rese necessarie dal codice del terzo settore per l'iscrizione al runt.

Il presidente pertanto procedere a dare lettura dello statuto con le relative modifiche in questo senso.

Dopo ampia discussione i presenti all'unanimità deliberano di approvare lo statuto nel nuovo testo allegato al presente verbale e incaricano il presidente di procedere alla formalizzazione delle modifiche deliberate nella presente assemblea.

Visto che non sono presentate varie ed eventuali, l'assemblea si scioglie alle ore 22:30

Il presidente



Il segretario



Registrazione di Atto Privato

Il 11/08/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio: TGU , serie: 3 , numero 1636

data di stipula: 04/08/2025

ident.vo telematico: TGU25L001636000GG per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: DNANDR82H25F257N

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

94218000365				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

2A Associazione di promozione sociale APS

ART.1 DENOMINAZIONE – SEDE

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, d'ora in avanti "Codice del Terzo Settore una Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione "2A APS" con sede nel comune di Marano sul Panaro (MO) in Via Zenzano n. 196.
2. L'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.
3. Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo
5. La durata dell'Associazione è illimitata.
6. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

ART.2 COSTITUZIONE E AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITA'

1. L'associazione 2A riunisce in associazione tutte le persone fisiche(soci) che intendono operare per favorire lo sviluppo culturale, sociale, artistico.
2. L'associazione 2A non ha finalità di lucro, inteso come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forma indiretta o differita, e i suoi soci operano a favore della medesima secondo i criteri del volontariato, operando con un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità sociale.
3. L'associazione 2A può sviluppare la sua attività attraverso molteplici iniziative come ad esempio l'edizione e la pubblicazione di varia natura, installazioni fisse o in movimento, con mezzi tradizionali od elettronici e la partecipazione o l'organizzazione (in Italia o all'estero) di eventi idonei al raggiungimento dell'oggetto sociale.
4. L'associazione 2A è apartitica.

ART.3 OGGETTO SOCIALE

1. L'associazione 2A persegue finalità civiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate alla promozione e divulgazione della cultura, finalità che intende perseguire attraverso le seguenti attività prevalenti:

- Organizzazione e gestione di attività di interesse sociale e culturale;
- Organizzazione e gestione di attività artistiche e ricreative di interesse sociale;
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;

Tali attività di interesse generale potranno più specificamente declinarsi nelle seguenti azioni:

- a) Promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli enti pubblici e/o privati, iniziative (convegni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni, fiere enogastronomiche, sagre e/o manifestazioni di altro genere nonché iniziative di solidarietà sociale.
 - b) Promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato, nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio.
2. Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con Enti pubblici e privati.
 3. Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
 4. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo.
Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
 5. L'associazione può aderire ad altri enti del terzo settore, reti associative e organismi di secondo livello.

ART.4 – SOCI

6. Il numero degli aderenti è illimitato.
7. Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o enti del terzo settore che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.
8. Gli enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.
9. Gli enti del terzo settore possono aderire a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.
10. I soci della 2A APS si distinguono in:
 - a) Soci Ordinari;
 - b) Soci sostenitori;
 - c) Soci Onorari
5. Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea. Possono essere iscritti come soci tutti i residenti del Comune di Marano sul Panaro (MO) e altresì coloro che, pur non residenti, per motivazioni varie sono interessati alle attività della 2A APS

6. Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
7. Sono Soci Onorari i Soci che vengono denominati tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita della 2A APS.
8. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. La qualifica di Socio si intenderà acquisita con l'iscrizione del nominativo nell'elenco soci ed il contestuale pagamento della quota di associazione.
9. Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.

ART. 5 DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

1. I soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale, i soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.
2. Tutti i soci hanno diritto:
 - i) a ricevere la tessera della 2A APS
 - ii) a ricevere le pubblicazioni della 2A APS
 - iii) a frequentare i locali della 2A APS
 - iv) ad ottenere i benefici previsti per gli associati a norma di legge.
 - v) di voto per eleggere gli organi direttivi della 2A APS
 - vi) di essere eletti, purché maggiorenni, alle cariche direttive della 2A APS
 - vii) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti della 2A APS
 - viii) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo
3. I Soci minorenni potranno esercitare i diritti di voto e di rappresentanza all'interno dell'Assemblea attraverso gli esercenti la potestà genitoriale.
4. I Soci hanno l'obbligo di:
 - i) Ad avere un comportamento corretto nei confronti dell'associazione
 - ii) rispettare lo statuto e i regolamenti della 2A APS
 - iii) versare nei termini stabiliti dal consiglio direttivo la quota associativa alla 2A APS
 - iv) non operare in concorrenza e/o contro le attività di 2A APS.

ART.6 AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. L'ammissione di un nuovo socio avviene contestualmente il versamento della quota associativa, effettuata presso la segreteria della 2A APS o tramite un delegato nominato dal consiglio direttivo. L'eventuale diniego dovrà essere motivato e comunicato in forma scritta dal consiglio Direttivo; il richiedente avrà facoltà di presentare eventuale ricorso entro 30 giorni sul quale si pronuncerà l'assemblea dei soci. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione
2. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
3. L'esclusione di un Socio viene decisa dal consiglio direttivo della 2A APS per dimissioni o per morosità o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto e i Regolamenti della 2A APS. Eccetto l'esclusione per dimissioni, prima di procedere all'eventuale esclusione di un socio, allo stesso vanno contestati per iscritto gli addebiti mossi, consentendo facoltà di replica entro 30 giorni dall'invio della comunicazione. Il consiglio direttivo ha facoltà di convocare il socio interessato per un contraddittorio e una disamina degli addebiti. Nel caso di esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento

alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata, dopo la quale l'esclusione diventa operante con relativa annotazione nel libro dei soci.

ART.7 – ORGANI

1. Sono Organi della 2A APS
 - a) l'assemblea dei soci;
 - b) Il consiglio direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) L'organo di controllo;
 - e) Il revisore dei Conti.
2. Sono Organi ausiliari della 2A APS:
 - a) Il vicepresidente
 - b) il Segretario
 - c) Il Tesoriere
 - d) Il presidente Onorario
3. L'organo di controllo citato al punto 1, verrà nominato qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 3 Luglio 2017 n. 117, richiamate all'art. 12 del presente statuto.
4. Il Revisore dei conti citato al punto 1, verrà nominato qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 3 Luglio 2017 n. 117, richiamate all'art. 13 del presente statuto
5. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

I membri degli organi potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la video conferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

È consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.

Verificandosi i presupposti della video conferenza, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario dell'adunata.

ART. 8 L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i soci. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata. All'assemblea prendono parte tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale annuale.

2. Alle assemblee hanno diritto di voto i soci che sono iscritti nei libri sociali da almeno 1 (uno) mese. È consentita una sola delega, da rilasciarsi ad altro socio in forma scritta con firma autografa di entrambe le parti e accompagnata dalla copia del documento di identità del delegante.
3. L'assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.
4. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente della 2A APS (o in sua assenza dal vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di loro assenza, l'assemblea elegge tra i soci presenti il Presidente dell'assemblea; allo stesso modo l'assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della 2A APS.
5. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente della 2A APS, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci (in regola con il versamento della quota dell' anno in corso e comunque prima della data di svolgimento dell'assemblea) almeno quindici giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta ordinaria o posta elettronica o con affissione dello stesso nella sede della 2A APS, o tramite pubblicazione elettronica sul sito Internet della 2A APS stessa.
6. L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, anche su richiesta sottoscritta e motivata da almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto, o su richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio, per le decisioni di sua competenza:
 - (1) Nomi e Revoca i componenti degli organi sociali;
 - (2) Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
 - (3) Approva il bilancio;
 - (4) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - (5) Delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
 - (6) Delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle; domande di ammissione da parte del consiglio Direttivo;
 - (7) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - (8) Fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
 - (9) Destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
 - (10) Delibera su altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo;
7. L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente per deliberare eventuali modifiche al presente statuto o lo scioglimento della 2A APS. L'assemblea straordinaria può essere convocata anche su richiesta sottoscritta da almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto, o su richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio.
8. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti. Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza di almeno un terzo dei soci e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
9. L'assemblea straordinaria Delibera:
 - Sulle modifiche dello statuto sociale
 - Sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - Sulla devoluzione del Patrimonio in attuazione dell'articolo 15-18 del presente statuto.

10. Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale o negli archivi informatici.
11. L'eventuale scioglimento della 2A APS deve essere deliberato secondo le disposizioni di cui al successivo art. 18

ART.9 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero dispari e non inferiore a 5 membri. Tuttavia, per assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti l'assemblea ordinaria può deliberare l'aumento, prima dell'elezione, del numero dei componenti da eleggere fino ad un numero comunque non superiore ad un quinto dei soci iscritti.
2. L'assemblea, dopo avere fissato il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, elegge tra i soci i componenti del consiglio direttivo con votazione segreta.
3. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
4. Non possono far parte del Consiglio direttivo soci titolari di cariche politiche all'interno del consiglio Comunale della città dove la 2A APS ha sede.
5. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o da due terzi dei Consiglieri con almeno 3 giorni di anticipo, dandone apposita comunicazione ufficiale ai componenti del Consiglio Direttivo tramite mail o con altri strumenti diversamente concordati precedentemente.
6. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti.
7. I consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.
8. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti, salvo ratifica da parte dell'assemblea degli associati immediatamente successiva, e rimangono in carica fino allo scadere dello stesso. Se non vi sono più Soci da utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei suoi componenti, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
9. Il Consiglio Direttivo decade se l'assemblea dei soci non approva il rendiconto consuntivo economico finanziario. In questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
10. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
11. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria della 2A APS ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma di attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta.
12. Al Consiglio Direttivo spetta il compito di deliberare l'accettazione di nuovi soci direttamente o tramite un proprio delegato. Dovrà inoltre deliberare la decadenza dei soci inadempienti ed esprimersi in merito l'esclusione di soci nei casi previsti.
13. Alla Riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone non associate che siano interessate a particolari aspetti dell'attività della 2A APS, possono partecipare senza diritto di voto.

14. Dalle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato del Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso.

ART.10 PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente della 2A APS è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto, che dovrà avvenire entro 45 giorni dall'assemblea di elezione delle cariche.
2. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio direttivo al suo interno a scrutinio segreto.
3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato.
4. In caso di assenza o di impedimento il Presidente sarà sostituito dal Vicepresidente.
5. In caso di impedimento definitivo o dimissioni del Presidente verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo il quale provvederà all'elezione del nuovo Presidente entro un termine di 45 giorni.
6. Il Presidente è il rappresentante legale della 2A APS ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio, ne convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea dei soci, è responsabile della conservazione contabile della 2A APS.
7. Il Presidente è assistito dal Segretario.
8. Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri Consiglio Direttivo è generale.

ART.11 SEGRETARIO E TESORIERE

1. Il tesoriere ed il segretario sono eletti nel Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, con votazione segreta. Il segretario ed il tesoriere, se non Consiglieri, sono nominati dall'assemblea dei soci, assistono alle riunioni nel Consiglio Direttivo ma non hanno diritto di voto.
2. Il segretario assiste il Presidente e il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della 2A APS, assicura l'esecuzione della deliberazione e provvede al normale funzionamento degli uffici nonché della regolare tenuta dei libri soci.
3. Il tesoriere cura, insieme al Presidente, la tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della 2A APS nonché segue i movimenti contabili della 2A APS e le relative registrazioni.

ART. 12 ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o qualora, anche in assenza dei requisiti l'assemblea deliberi di dotarsi di questo organo.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio

sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 REVISORE DEI CONTI

Nel caso ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 Codice del Terzo Settore, qualora la revisione legale dei conti non sia esercitata dall'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 comma 6 Codice del Terzo Settore, l'associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro. La nomina e la revoca di tale soggetto, spetta all'assemblea.

ART. 14 PRESIDENTE ONORARIO

1. Il presidente onorario può essere eletto dall'assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della 2A APS e viene eletto con votazione segreta.
2. Al presidente onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri enti, ferma restando la rappresentanza legale in capo al presidente pro tempore in carica.

ART.15 ENTRATE E SPESE PATRIMONIO

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte nei limiti di cui all'art 6 del codice del terzo settore in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività d'interesse generale;
- g) erogazioni liberali di associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del Consiglio Direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore

ART. 16 PRESTAZIONI DEI SOCI VOLONTARI

1. La 2A APS si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri soci per il perseguimento dei fini istituzionali.
2. La 2A APS può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri soci che potranno essere retribuiti a quotazione di mercato e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale.
3. Per promuovere verso i cittadini la cultura della gratuità del dono e favorire esperienze concrete della pratica del volontariato, in occasione di manifestazioni o specifiche iniziative o progetti afferenti agli scopi statuari della 2A APS, la stessa potrà, per quell'evento, attività o progetto, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita di persone non associate alla 2A APS stessa, purché debitamente assicurate. A tal fine verrà istituito uno specifico registro dei volontari singoli che, pur non aderendo alla 2A APS, intendono contribuire con la loro attività, in forma libera e gratuita, alla realizzazione di iniziative a carattere civico e solidaristico.
4. Tutte le cariche della 2A APS sono gratuite.
5. Il Consiglio Direttivo delibera preventivamente e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi di spese documentate, sostenute dai soci o da persone che che hanno operato per la 2A APS nell'ambito delle attività istituzionali.

ART. 17 SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione.
2. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 18 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina di un conciliatore.
2. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti.

3. La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

ART. 19 NORME FINALI ED ESENZIONE DA IMPOSTA DI BOLLO

1. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore e ad altre norme di legge vigenti in terzo settore e associazionismo.
2. I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.
3. Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore. È soggetto a tassa di registro in misura fissa.
Si considera inoltre esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del Codice del Terzo Settore in caso di modifiche necessarie da adeguamento normativo.

Marano sul Panaro, 04/08/2025

Il Presidente



Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Modena

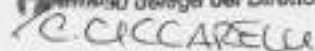
Ufficio Territoriale di Modena

Registrato il 11/08/2025

Al n° 1636 Serie 3

Corrisposti € 20000

Il delegato del Direttore Provinciale



Il Funzionario

Silvia CAPUA

